



COMUNE DI GUAGNANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 14 del 29/04/2021

OGGETTO: TRIBUTI – DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021

L'anno 2021 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 17:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di 1^a, nelle persone dei sigg.

		P	A			P	A
1	Claudio Maria SORRENTO	Si		8	Fabiana RUCCO	Si	
2	Danilo VERDOSCIA	Si		9	Manuela CREMIS	Si	
3	Antonio RIZZO	Si		10	Francois IMPERIALE	Si	
4	Salvatore CREMIS	Si		11	Mimma LEONE	Si	
5	Annelisa SPERTI	Si		12	Giusi RICCIATO	Si	
6	Chiara TONDO		Si	13	Antonio DEGLI ATTI	Si	
7	Fernando LEONE	Si					

Partecipa il segretario comunale Dott.ssa Manuela RIZZO.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267	
REGOLARITA' TECNICA Parere Favorevole. Addì, 26/04/2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE f.to Dott.ssa Paola PANARESE	REGOLARITA' CONTABILE Parere Favorevole. Addì, 28/04/2021 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA f.to CARBONE Dott.ssa Cosima (FIRMA DIGITALE)

Visto l'art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:

- il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;
- i commi da 739 a 783, che ridisciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);

Dato atto che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall'art. 53, comma 16 della L. 388/2000, dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs.vo 267/2000 e dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;

Visti:

- il comma 748, che stabilisce nella misura dello 0,5 per cento l'aliquota di base per l'abitazione principale, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 749, che fissa in euro 200,00 l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 752, che consente di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, che stabilisce che l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

1. per i fabbricati dichiarati inabitabili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al

periodo

dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata

dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

2. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista

dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2020 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Preso atto che con Deliberazione consigliere n.11 del 29/02/2020 sono state deliberate per l'anno 2020 le seguenti aliquote per le diverse tipologie:

1. Aliquote:

- 1,06 % - Aliquota ordinaria di base;
- 0,50% - Aliquota ridotta per abitazione principale (A1, A8, A9) e relative pertinenze (max 1 unità per categorie C2, C6 e C7);
- 0,10% - Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 1,06 % - Aliquota per i fabbricati di categoria D;
- 0,86% - Aliquota per unità immobiliari, rientranti nella categoria catastale D/1, possedute esclusivamente da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa agricola, artigiana, manifatturiera e trasformazione di prodotti agricoli, ovvero locate per le medesime finalità, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, al fine di sostenere e favorire una ripresa dell'economia. Tale agevolazione potrà essere concessa su presentazione di apposita istanza con allegata documentazione attestante la sussistenza

dei requisiti, e sarà ritenuta valida fino ad intervenuta variazione della situazione dichiarata;

- 0,86 – Terreni Agricoli;

2. **di confermare** altresì le detrazioni di base previste per l'abitazione principale, le relative pertinenze in € 200,00 (duecento/00);

3. **di confermare**, ai sensi dell'art. 13 comma 2, del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 così come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012 direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto ad anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. **di confermare** che ai fini dell'IMU i valori delle aree edificabili sono quelli approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 29.07.2015 avente per oggetto "Rideterminazione valori aree edificabili anno 2015";

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Atteso che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi rinvenibile accedendo al suddetto portale;

Evidenziato che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere tecnico espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000;

Visto il parere finanziario espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000;

Acquisito il parere del revisore contabile espresso ai sensi del D.Lgs 267/2000 in data 26/04/2021 con nota protocollo n. 3120;

Udito il seguente intervento del Sindaco: *“l'amministrazione anche per quest'anno ha ritenuto di mantenere invariate le aliquote dell'imu 2021 rispetto a quelle dello scorso anno ad eccezione per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado.*

negli anni passati c'era l'aliquota ridotta di un punto percentuale. dal 2016 la legge di stabilità aveva previsto la riduzione al 50% dell'IMU dovuta.

L'agevolazione introdotta dallo Stato a decorrere dal 2016 e riconfermata ogni anno fino ad oggi CON IL COMMA 747 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 160/2019, prevede la riduzione al 50% OVE sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni (in assenza delle quali non si potrà godere del beneficio):

1 – il comodato vale solo tra parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli o viceversa);

2 – non vale per abitazioni di lusso (categorie A1, A8, A9);

3 – comodatario e comodante devono risiedere entrambi nello stesso Comune;

4 – il comodante (colui che concede l'immobile) non deve possedere altri immobili abitativi in Italia, oltre l'abitazione in cui egli stesso risiede;

5 – il contratto di comodato deve essere stipulato in forma scritta e registrato.

Alla luce di quanto sopra esposto le aliquote Imu 2021 sono pertanto le seguenti:

- **1,06 %** - Aliquota ordinaria di base;
- **0,50%** - Aliquota ridotta per abitazione principale (A1, A8, A9) e relative pertinenze (max 1 unità per categorie C2, C6 e C7);
- **0,10%** - Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- **1,06 %** - Aliquota per i fabbricati di categoria D;
- **0,86%** - Aliquota per unità immobiliari, rientranti nella categoria catastale D/1, possedute esclusivamente da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa agricola, artigiana, manifatturiera e trasformazione di prodotti agricoli, ovvero locate per le medesime finalità, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, al fine di sostenere e favorire una ripresa dell'economia. Tale agevolazione potrà essere concessa su presentazione di apposita istanza con allegata documentazione attestante la sussistenza dei requisiti, e sarà ritenuta valida fino ad intervenuta variazione della situazione dichiarata;
- **0,86** – Terreni Agricoli;
- di confermare altresì le detrazioni di base previste per l'abitazione principale, le relative pertinenze in € 200,00 (duecento/00);
- di confermare, ai sensi dell'art. 13 comma 2, del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 così come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012 direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto ad anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- di confermare che ai fini dell'IMU i valori delle aree edificabili sono quelli approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 29.07.2015 avente per oggetto "Rideterminazione valori aree edificabili anno 2015";

Con votazione favorevole espressa per appello nominale con il seguente esito:

- favorevoli: n. 7 (Sorrento, Verdoscia, Cremis Manuela, Cremis Salvatore, Rucco, Rizzo, Sperti);
- astenuti: n. 5 (Imperiale, Leone Mimma, Leone Fernando, Ricciato, Degli Atti);
- contrari: n. 0

DELIBERA

1. di determinare le aliquote e la detrazione della Imposta Municipale Propria introdotta dall'articolo 1, commi 739 e ss. della L. 160/2019, per l'anno 2021, come risulta dal seguente prospetto:

2. di adottare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Municipale propria (IMU), con efficacia dal 1° gennaio 2021 le seguenti aliquote: ·

- 1,06 % - Aliquota ordinaria di base;
- 0,50% - Aliquota ridotta per abitazione principale (A1, A8, A9) e relative pertinenze (max 1 unità per categorie C2, C6 e C7);
- 0,10% - Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 1,06 % - Aliquota per i fabbricati di categoria D;
- 0,86% - Aliquota per unità immobiliari, rientranti nella categoria catastale D/1, possedute esclusivamente da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa agricola, artigiana, manifatturiera e trasformazione di prodotti agricoli, ovvero locate per le medesime finalità, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, al fine di sostenere e favorire una ripresa dell'economia. Tale agevolazione potrà essere concessa su presentazione di apposita istanza con allegata documentazione attestante la sussistenza dei requisiti, e sarà ritenuta valida fino ad intervenuta variazione della situazione dichiarata;
- 0,86 – Terreni Agricoli;

3. di confermare altresì le detrazioni di base previste per l'abitazione principale, le relative pertinenze in € 200,00 (duecento/00);

4. di confermare, ai sensi dell'art. 13 comma 2, del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 così come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012 direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto ad anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5. di confermare che ai fini dell'IMU i valori delle aree edificabili sono quelli approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 29.07.2015 avente per oggetto "Rideterminazione valori aree edificabili anno 2015";

6. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare la diversificazione delle aliquote in riferimento a fattispecie definite dal futuro decreto MEF, ai sensi dell'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019.

7. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

8. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione

2021 ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. 267/2000.

Con successiva votazione resa per appello nominale favorevolmente, con il seguente esito:

- favorevoli: n. 7 (Sorrento, Verdoscia, Cremis Manuela, Cremis Salvatore, Rucco, Rizzo, Sperti);
- astenuti: n. 5 (Imperiale, Leone Mimma, Leone Fernando, Ricciato, Degli Atti);
- contrari: n. 0

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 d.lgs. 267/2000 smi.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151, c.4 – D.Lgs. 18/8/2000, N° 267.

Prenotazione spesa			
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>anno</i>	<i>Importo</i>

REGOLARITA' CONTABILE	
Parere Favorevole.	
Addì, 28/04/2021	
	IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CARBONE Dott.ssa Cosima

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to SORRENTO Claudio Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 06/05/2021 e vi resterà per 15 giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.1 – D.Lgs. 18/8/2000, N° 267.

GUAGNANO, li

Il Messo Comunale
f.to Dott.ssa Simona Spagnolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione della stessa ai sensi dell'articolo 135 del D.Lgs. 267/2000.

Guagnano, Li 06/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

ESEGUIBILITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

GUAGNANO, Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio

GUAGNANO, LI _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Manuela RIZZO